

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1927 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2015/757 impone alle società di presentare al verificatore un piano di monitoraggio che consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
- (2) Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio contengano informazioni standardizzate volte a consentire un'attuazione armonizzata degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, è necessario stabilire modelli, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme.
- (3) Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Dovrebbe inoltre utilizzare le unità di valutazione del «carico trasportato», come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 ⁽²⁾. Tenuto conto dei due distinti servizi di trasporto forniti dalle navi ro-pax, queste ultime dovranno distinguere i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO₂ relativi alle merci da quelli relativi ai passeggeri. Ciò consentirebbe una migliore determinazione dei loro indicatori operativi medi di efficienza energetica.
- (4) Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ sulla base di altri criteri facoltativi. Ciò consentirebbe di comprendere meglio l'efficienza energetica media comunicata. Questo vale in particolare per il monitoraggio differenziato del consumo di carburante per il riscaldamento del carico e per il posizionamento dinamico nonché per il monitoraggio differenziato delle tratte con carico e della navigazione fra i ghiacci.
- (5) Per agevolare l'elaborazione dei piani di monitoraggio per le società con più navi, è opportuno autorizzare le società a indicare quali procedure descritte nel piano di monitoraggio si applicherebbero in modo pertinente a tutte le navi sotto la responsabilità della società.

⁽¹⁾ GUL 123 del 19.5.2015, pag. 55.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

